



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-00489 DEL SENATORE GASPARRI MAURIZIO (RES. N. 73 DEL 30 MAGGIO 2023).

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante richiama la nota vicenda giudiziaria che nel 2019 ha travolto l'Organo di autogoverno della Magistratura, portando alla luce un perverso sistema di spartizione delle nomine tra le diverse correnti in cui essa è organizzata che ha rivelato l'inadeguatezza di un meccanismo di composizione del CSM affidato a logiche legate alla competizione elettorale.

In particolare, l'interrogazione si sofferma sulla vicenda che ha riguardato i rapporti tra Luca Palamara e Giuseppe Cascini, all'epoca dei fatti l'uno componente del CSM e l'altro sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma prima e procuratore aggiunto presso la stessa Procura poi, nonché il coinvolgimento di quest'ultimo - quando era già divenuto consigliere del CSM - nel noto caso della diffusione dei verbali relativi alle dichiarazioni rese da Piero Amara.

L'interrogante chiede, dunque, se il Ministro *“anche nella sua qualità di titolare dell'azione disciplinare, a fronte della gravità dei fatti esposti in premessa e delle richiamate censure deliberate dal Collegio dei Probiviri dell'ANM nei confronti del dottor Giuseppe Cascini, non intenda promuovere ogni iniziativa utile al ripristino dell'immagine e del prestigio della magistratura, nonché alla salvaguardia dei principi costituzionali posti a fondamento del suo sistema di autogoverno”*.

Proprio per fornire puntuale riscontro all'atto di sindacato ispettivo in oggetto il Dicastero ha prontamente incaricato l'articolazione competente di compiere tutti gli accertamenti necessari per far luce sull'intera vicenda, dando avvio ad un'approfondita istruttoria che si è conclusa solo di recente.

In proposito, giova premettere che alcune delle condotte tenute dal dott. Cascini – segnatamente quelle consistite nell'omessa denuncia dei fatti e delle circostanze apprese dal dott. Piercamillo Davigo in merito alla diffusione dei verbali di dichiarazioni rese al P.M. di Milano da Piero Amara e alle asserite inerzie del Procuratore della Repubblica di Milano dott. Francesco Greco - hanno formato oggetto del procedimento penale citato dall'interrogante, incardinato a seguito della trasmissione degli atti da parte del GUP di Roma e conclusosi con un provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Le altre condotte cui l'onorevole interrogante allude hanno riguardato richieste di informazioni rivolte dal dott. Cascini al dott. Palamara (all'epoca dei fatti componente togato del CSM) circa lo stato di alcune pratiche di suo interesse (quella afferente la sua domanda per il posto di Procuratore Aggiunto a Roma e quella relativa al tramutamento del fratello, il dott. Francesco Cascini, alla stessa Procura della Repubblica di Roma), e ancora una richiesta, sempre rivolta al dott. Palamara, per l'ottenimento di un biglietto di ingresso allo stadio Olimpico, a nome del figlio del magistrato.

Peraltro, le stesse vicende erano state oggetto di indagine anche da parte della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in esito alle quali detta Autorità ha adottato due decreti di archiviazione, l'uno dell'11 gennaio 2021 e l'altro del 10 gennaio 2024.

In particolare, nel primo decreto l'archiviazione risulta essere stata motivata sulla scorta della constatazione che, in disparte il rapporto confidenziale esistente tra il dott. Cascini e il dott. Palamara di per sé privo di rilievo disciplinare, non risultavano comprovate condotte che si sostanziassero in vere e proprie sollecitazioni rivolte dal primo al secondo affinché intervenisse a vantaggio suo o di terze persone. Quanto poi

alla richiesta di un biglietto di ingresso allo stadio, anche in tal caso – si legge nel provvedimento di archiviazione - il comportamento assunto dal dott. Cascini sembra essersi limitato alla ricerca, tramite il dott. Palamara, di un “contatto” presso il CONI.

Tanto premesso, il decreto dell’11 gennaio 2021 conclude dunque richiamando il noto principio di tipicità degli illeciti disciplinari per poi marcare la differenza esistente tra “*deontologia*” e “*responsabilità disciplinare*” ed evidenziare che “*la violazione dei doveri stabiliti dalle regole deontologiche e/o della professionalità (specificate nelle direttive consiliari) è sanzionabile disciplinarmente soltanto se e quando la relativa condotta integri altresì tutti gli elementi costitutivi di uno degli illeciti tipizzati nelle norme del d. lgs. n. 109 del 2006*”.

Nel secondo decreto, che si riferisce alla vicenda dell’omessa denuncia dei fatti e delle circostanze apprese dal dott. Piercamillo Davigo in merito alla diffusione dei verbali di dichiarazioni rese al P.M. di Milano da Piero Amara, la decisione del P.G. di disporre l’archiviazione del procedimento risulta motivata dalla ritenuta congruità e condivisibilità delle ragioni poste alla base della decisione – presupposta – di P.M. e G.I.P. di archiviare il procedimento penale iscritto per quei fatti, con conseguente inconfigurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 4 lett. d) del d. lgs. n. 109/2006, nonché dalla ravvisata inidoneità di quella condotta ad integrare altri illeciti disciplinari funzionali tipizzati.

Ciò detto, in disparte ogni valutazione sull’inopportunità di talune condotte, dall’attività istruttoria svolta da ultimo da questo Dicastero non sono emersi elementi diversi ed ulteriori che, alla luce del principio di tipicità degli illeciti disciplinari siccome declinato dalla giurisprudenza di settore, facciano residuare ulteriori margini di iniziativa per il Ministro della giustizia.

Nondimeno, si coglie con favore l’occasione offerta dall’atto di sindacato ispettivo in oggetto per rappresentare in questa sede che è fermo intendimento del Governo rimettere mano al novero degli illeciti disciplinari previsti dalla legge, e ciò anche in attuazione dell’art. 4 del disegno di legge di riforma costituzionale, già

approvato in prima lettura alla Camera ed attualmente in corso di esame in commissione al Senato.

L'intervento di riforma attribuisce, infatti, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare nonché di stabilire le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte.

E' in quella sede, dunque, che si intende porre mano alla disciplina sugli illeciti disciplinari, valutando l'eventuale reintroduzione nel nostro ordinamento tra i doveri del magistrato – sia pure con una diversa modulazione pienamente aderente al principio di tipicità degli illeciti disciplinari – del divieto di “...*tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria...*” (divieto sancito dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006), con la conseguente previsione, quale illecito disciplinare extrafunzionale, del divieto di tenere “...*ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza...*” (illecito disciplinare previsto dall'art. 3 comma 1 lett. l) del decreto legislativo n. 109 del 2006, poi abrogato dall'art. 1 comma 3 della legge n. 269 del 2006).

E' importante infatti introdurre dei correttivi in grado di assicurare che coloro ai quali è attribuito il potere di assumere decisioni giudiziarie capaci di produrre effetti dirompenti nella vita di qualsiasi cittadino offrano garanzia di imparzialità non soltanto nella decisione ma anche nei loro comportamenti extra-funzionali, dando prova di sobrietà, irreprensibilità e riservatezza dei comportamenti individuali.

In questi termini, del resto, si è espressa in più occasioni anche la Corte Costituzionale, secondo cui: “...*i magistrati, per dettato costituzionale, debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento, al fine di evitare che possa dubitarsi della loro*

indipendenza e imparzialità nell'adempimento del compito loro assegnato. I principi anzidetti sono quindi volti a tutelare anche la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione e assicurano al contempo quella dignità dell'intero Ordine Giudiziario che l'art. 18 del r. d. del 31 maggio 1946 n. 511 qualifica prestigio...Nel bilanciamento di tali interessi con il fondamentale diritto alla libera espressione del pensiero sta il giusto equilibrio, al fine di contemperare esigenze ugualmente garantite dall'ordinamento costituzionale..." (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 7 maggio 1981, n. 1001).

Non pare un fuor d'opera aggiungere, infine, che proprio nell'ottica di epurare l'organismo di Autogoverno della Magistratura da logiche basate sulla competizione elettorale, che - come dimostrato dalla vicenda richiamata dall'Onorevole interrogante - negli ultimi anni non hanno certo offerto buona prova di sé, con il suddetto disegno di legge di riforma costituzionale si è proposta una modifica all'art. 104 della Carta costituzionale nel senso di intervenire sul meccanismo di selezione dei componenti non di diritto dei due nuovi Consigli Superiori (l'uno per la magistratura giudicante e l'altro per quella requirente), prevedendo il passaggio da un sistema di elezione a una modalità di designazione mediante sorteggio fra tutti i magistrati appartenenti alle rispettive categorie.

Invero, il proposito che ha guidato il Governo nell'immaginare tale innovazione muove dalla considerazione virtuosa – come si legge nella relazione illustrativa al testo – *“che l'autogoverno, proprio per il suo rilievo costituzionale, deve costituire patrimonio fondamentale di ogni magistrato e appartenere ai suoi caratteri costitutivi”*, così assicurando il superamento di quei perversi meccanismi spartitori che hanno condotto negli anni ad un obiettivo e pericoloso indebolimento della stessa affidabilità, all'interno e all'esterno dell'Organo di autogoverno, del corpo magistratuale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)